

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO  
DI ASSISTENZA  
SANITARIA INTEGRATIVA  
DEI DEPUTATI



SERVIZIO PER LE  
COMPETENZE DEI PARLAMENTARI  
dicembre 1998

(con le modifiche approvate dal Decreto presidenziale  
27 marzo 2002, n. 475)

REGOLAMENTO DI  
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
DEI DEPUTATI (\*)

ART. 1

*(Titolari iscritti)*

1. I deputati in carica sono iscritti d'ufficio al sistema di assistenza sanitaria integrativa.

2. I deputati in carica che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, possono richiedere di non essere iscritti d'ufficio al sistema di assistenza sanitaria integrativa. In questo caso non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3.

3. Possono iscriversi al sistema di assistenza sanitaria integrativa:

*a)* i deputati cessati dal mandato titolari di assegno vitalizio;

*b)* i deputati cessati dal mandato in attesa di assegno vitalizio;

*c)* i familiari beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio;

(\*) Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 17 dicembre 1998.

d) i familiari non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio.

4. Possono, altresì, iscriversi al sistema di assistenza sanitaria integrativa:

- a) i giudici della Corte Costituzionale in carica;
- b) i giudici emeriti della Corte Costituzionale;
- c) i familiari dei giudici della Corte Costituzionale beneficiari di trattamento di reversibilità.

#### ART. 2

*(Altri soggetti iscritti)*

1. I deputati, anche quando siano cessati dal mandato, ed i giudici della Corte Costituzionale, anche emeriti, possono estendere l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa a:

- a) coniuge;
- b) figli e soggetti ad essi equiparati, non coniugati, sino al compimento del 26° anno;
- c) figli inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto;
- d) convivente more-uxorio quando la convivenza perduri da almeno tre anni e risulti da iscrizione anagrafica o da atto notorio. Il predetto limite temporale non è richiesto in caso di presenza di figli nati dalla convivenza.

e) coniuge separato o divorziato, a condizione che nell'atto di separazione o di divorzio risulti il diritto, per lo stesso, al percepimento di un assegno di mantenimento.

1-bis. Qualora non risulti iscritto nessuno dei soggetti di cui al comma 1, i deputati in carica possono chiedere di estendere l'iscrizione al sistema di

assistenza sanitaria integrativa ad un ascendente diretto, purché convivente. Tale iscrizione decade in caso di successiva richiesta di iscrizione in favore di uno dei soggetti di cui al comma 1 (\*).

2. I coniugi beneficiari e quelli non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio, possono richiedere l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa per i soggetti di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 1. Analoga facoltà è prevista per i coniugi dei giudici della Corte Costituzionale che siano beneficiari di trattamento di reversibilità.

#### ART. 3

*(Contributi)*

1. L'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa comporta l'obbligo del versamento di un contributo.

2. Il Collegio dei deputati Questori determina la misura del contributo dovuto per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2.

3. I deputati in carica, i deputati cessati dal mandato titolari di assegno vitalizio ed i beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio versano il contributo mediante trattenuta mensile sull'indennità parlamentare o sull'assegno vitalizio.

4. I deputati cessati dal mandato in attesa di assegno vitalizio ed i coniugi non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio versano il contributo in un'unica soluzione o con cadenza seme-

(\*) Comma introdotto dal Decreto del Presidente della Camera dei deputati del 27 marzo 2002, n. 475.

d) i familiari non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio.

4. Possono, altresì, iscriversi al sistema di assistenza sanitaria integrativa:

- a) i giudici della Corte Costituzionale in carica;
- b) i giudici emeriti della Corte Costituzionale;
- c) i familiari dei giudici della Corte Costituzionale beneficiari di trattamento di reversibilità.

#### ART. 2

##### *(Altri soggetti iscritti)*

1. I deputati, anche quando siano cessati dal mandato, ed i giudici della Corte Costituzionale, anche emeriti, possono estendere l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa a:

- a) coniuge;
- b) figli e soggetti ad essi equiparati, non coniugati, sino al compimento del 26° anno;
- c) figli inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto;
- d) convivente more-uxorio quando la convivenza perduri da almeno tre anni e risulti da iscrizione anagrafica o da atto notorio. Il predetto limite temporale non è richiesto in caso di presenza di figli nati dalla convivenza.
- e) coniuge separato o divorziato, a condizione che nell'atto di separazione o di divorzio risulti il diritto, per lo stesso, al percepimento di un assegno di mantenimento.

1-bis. Qualora non risulti iscritto nessuno dei soggetti di cui al comma 1, i deputati in carica possono chiedere di estendere l'iscrizione al sistema di

assistenza sanitaria integrativa ad un ascendente diretto, purché convivente. Tale iscrizione decade; in caso di successiva richiesta di iscrizione in favore di uno dei soggetti di cui al comma 1 (\*).

2. I coniugi beneficiari e quelli non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio, possono richiedere l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa per i soggetti di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 1. Analoga facoltà è prevista per i coniugi dei giudici della Corte Costituzionale che siano beneficiari di trattamento di reversibilità.

#### ART. 3

##### *(Contributi)*

1. L'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa comporta l'obbligo del versamento di un contributo.

2. Il Collegio dei deputati Questori determina la misura del contributo dovuto per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2.

3. I deputati in carica, i deputati cessati dal mandato titolari di assegno vitalizio ed i beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio versano il contributo mediante trattenuta mensile sull'indennità parlamentare o sull'assegno vitalizio.

4. I deputati cessati dal mandato in attesa di assegno vitalizio ed i coniugi non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio versano il contributo in un'unica soluzione o con cadenza seme-

(\*) Comma introdotto dal Decreto del Presidente della Camera dei deputati del 27 marzo 2002, n. 475.

strale, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei deputati Questori.

5. I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 versano il contributo con cadenza mensile.

6. Il contributo è dovuto dalla data di iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa. La regolarità dei relativi versamenti è condizione per usufruire delle prestazioni del sistema stesso.

7. L'omesso o il ritardato versamento equivale a rinuncia all'iscrizione, con conseguente decadenza dal diritto alle prestazioni.

#### ART. 4

##### *(Facoltà di iscrizione)*

1. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 possono una sola volta richiedere l'iscrizione per loro stessi e per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2. In caso di rinuncia non è consentita la reinscrizione.

#### ART. 5

##### *(Decorrenza delle prestazioni)*

1. I deputati in carica e i soggetti da loro iscritti al sistema di assistenza sanitaria integrativa ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 hanno diritto alle prestazioni di rimborso a decorrere dalla data di iscrizione.

2. Entro tre mesi dalla cessazione del mandato il deputato può richiedere l'iscrizione per sé e per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 senza che si interrompa il diritto alle prestazioni di rimborso.

3. I deputati cessati dal mandato titolari di assegno vitalizio ed i familiari beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio, possono confermare l'iscrizione entro tre mesi dalla data in cui maturano il diritto all'assegno vitalizio stesso sempre che l'iscrizione sia preesistente a tale data. Analoga facoltà è prevista per i coniugi in attesa di una quota dell'assegno vitalizio, qualora l'iscrizione preesista alla data in cui si è verificato il decesso del deputato.

4. In tutti gli altri casi il diritto alle prestazioni di rimborso matura decorsi sei mesi dalla data di iscrizione.

#### ART. 6

##### *(Prestazioni ordinarie)*

1. Le prestazioni erogate dal sistema di assistenza sanitaria integrativa riguardano le seguenti voci di spesa:

- a) ricovero medico-chirurgico in ospedali o case di cura;
- b) parto;
- c) prestazioni odontoiatriche;
- d) protesi ed apparecchiature idonee a permettere la funzione di organi;
- e) interventi chirurgici presso ambulatori privati;
- f) accertamenti diagnostici;
- g) patologia clinica;
- h) terapie psichiatriche, psicoterapeutiche e psicologiche;
- i) fisioterapia;
- j) cure termali;
- k) visite e controlli specialistici;

l) assistenza infermieristica per intervento chirurgico;

2. Le spese di degenza rientrano nel sistema di assistenza sanitaria integrativa solo in caso di intervento chirurgico, di parto, di malattia non curabile a domicilio e di accertamenti diagnostici che, per la loro natura o in relazione al caso concreto, richiedano il ricovero stesso.

3. Sono esclusi dal rimborso i ricoveri in case di riposo per anziani o lungodegenti, motivati da esigenze di custodia o di assistenza. Sono altresì escluse dai rimborsi le prestazioni non comprese nel tariffario, le prestazioni estetiche ed altri trattamenti consimili, ovunque effettuate.

#### ART. 7

##### *(Limiti di rimborso)*

1. Le spese di cui alle lettere *c), d), f), k)* del comma 1 dell'articolo 6, sono rimborsabili sulla base dei valori di tariffario.

2. Le spese di cui alle lettere *a), b), e)* del comma 1 dell'articolo 6 sono rimborsabili in misura percentuale, con riferimento ai soli oneri sanitari sostenuti ammissibili al rimborso; le medesime spese, se effettuate all'estero, sono rimborsate con gli stessi criteri, previa valutazione del Collegio dei deputati Questori.

3. Le spese di cui alle lettere *g) b), i), j)* del comma 1 dell'articolo 6, sono rimborsabili in misura percentuale e nell'ambito di un plafond.

4. Il Collegio dei deputati Questori provvede all'approvazione ed all'aggiornamento dei valori del tariffario, determina la misura percentuale e quella

dei plafond, nonchè i criteri di utilizzazione dei plafond stessi.

5. I rimborsi sono effettuati al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale.

6. Per l'erogazione delle prestazioni di rimborso si fa riferimento alla data di emissione del documento di spesa. In ogni caso sono escluse dal rimborso le spese riferite a cure che hanno avuto inizio prima della data di decorrenza del diritto alle prestazioni di rimborso.

#### ART. 8

##### *(Procedure di rimborso)*

1. Per fruire delle prestazioni del sistema di assistenza sanitaria integrativa, l'iscritto deve presentare domanda al Servizio per le competenze dei parlamentari entro tre mesi dalla data di emissione della fattura e/o ricevuta fiscale. Alla domanda devono essere allegate, in originale, le fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute e, ove necessario, copia della relativa prescrizione medica, nonchè in caso di ricovero, la cartella clinica. Le fatture e/o ricevute devono essere conformi alle disposizioni fiscali e devono, altresì, indicare le singole voci di spesa per ciascuna prestazione. Non è ammessa al rimborso la documentazione di spesa prodotta in fotocopia, in copia conforme o autenticata.

2. È consentito di completare la documentazione di spesa di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda.

3. Il Servizio per le competenze dei parlamentari procede al controllo della legittimità delle domande di rimborso e della regolarità formale della documentazione allegata.

4. Il Servizio per le competenze dei parlamentari provvede alla liquidazione delle domande di rimborso secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, nonchè dalle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### ART. 9

##### *(Prestazioni straordinarie)*

1. Nel caso di interventi chirurgici di particolare rilevanza, anche se avvenuti all'estero, il Collegio dei deputati Questori può deliberare, su domanda dell'interessato, la concessione di un contributo eccezionale di rimborso fino alla misura del 90% degli oneri finanziari complessivamente sostenuti.

2. Nei casi di malattie particolarmente gravi o di terapie costose e prolungate, il Collegio dei deputati Questori può deliberare, su domanda dell'interessato, la concessione di un contributo eccezionale di rimborso fino alla misura del 90% degli oneri sanitari sostenuti.

3. Per la concessione di tali contributi eccezionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

#### ART. 10

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Sono soppresse le norme del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera nella riunione del 7 dicembre 1993.

---

Finito di stampare nel luglio 2002  
dalla GRAFICA EDITRICE ROMANA srl  
Via Carlo Maratta, 2/b - Roma  
Tel./Fax 06.57.40.540  
e-mail: gerroma.tip@libero.it

---